Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 41

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 13 febbraio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
**(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).**
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

**AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI**
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1962



### 1963



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI ORDINARI



(98)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1962, n. 1912.

**Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e ne è stato approvato lo statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente in data 19 maggio 1962, contenente proposte di modifiche al predetto statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, è modificato come appresso.

Gli articoli 5, 6 e 10 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Art. 5. — Il presidente dell'Ente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; dura in carica tre esercizi finanziari e può essere confermato.

Ha la rappresentanza legale dell'Ente sia in giudizio che di fronte a terzi, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo e ne attua le rispettive deliberazioni.

Il presidente è coadiuvato da due vice presidenti, ciascuno dei quali può sostituirlo in caso di assenza o impedimento previa apposita delega.

I vice presidenti sono nominati dal Ministro per l'industria e per il commercio, su designazione del presidente e proposta del Consiglio di amministrazione. Come il presidente, durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere confermati ».

« Art. 6. — Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, è composto oltre che dal presidente e dai due vice presidenti dell'Ente:

*a*) da sette membri in rappresentanza delle Amministrazioni centrali dello Stato e precisamente:

1) uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2) uno del Ministero degli affari esteri;

3) uno del Ministero delle finanze;

4) uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) uno del Ministero dei trasporti;

6) uno del Ministero dell'industria e del commercio;

7) uno del Ministero del commercio con l'estero;

*b*) da due membri in rappresentanza del comune di Padova, designati dalla Giunta municipale;

c) da un membro in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Padova, designato dalla Giunta provinciale;

d) da un membro in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova, designato dalla Giunta camerale;

e) da sette membri in rappresentanza rispettivamente:

degli industriali;
degli agricoltori;
dei coltivatori diretti;
dei commercianti;
degli artigiani;
dei dirigenti di aziende industriali;
dei dirigenti di aziende commerciali;

designati dalle organizzazioni nazionali rappresentative della categoria.

A coprire altri eventuali posti di consigliere, sino ad un massimo di ventinove, compresi il presidente ed i due vice presidenti, potranno essere nominati dal Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione, altre persone che per la loro attività e competenza diano sicuro affidamento di poter avvantaggiare l'Ente.

Le funzioni di consigliere sono gratuite. Ai consiglieri residenti fuori sede dell'Ente, saranno rimborsate le spese di viaggio e soggiorno ».

« Art. 10. — Il Comitato esecutivo provvede alla ordinaria e, in quanto ne abbia avuto i poteri dal Consiglio, alla straordinaria amministrazione, nonchè al funzionamento interno dell'Ente, compresi l'assunzione, il licenziamento e la disciplina del personale tutto.

I membri del Comitato, in numero di cinque, oltre al presidente e ai due vice presidenti dell'Ente, sono nominati, su proposta del presidente, dal Consiglio di amministrazione, nel proprio seno e possono essere in ogni momento revocati per giusti motivi dal Consiglio di amministrazione stesso. Essi restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione che li ha nominati e possono essere rieletti.

Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri, compreso chi le presiede.

Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Comitato esecutivo si radunerà, previo tempestivo avviso, tutte le volte che il presidente lo riterrà opportuno o quando ne facciano domanda due membri.

Il presidente del Comitato esecutivo presiede e rappresenta il Comitato stesso. In caso di assenza o impedimento del presidente, esso viene sostituito da uno dei due vice presidenti o da un altro membro del Comitato per ordine di anzianità di età, previa apposita delega.

Il Comitato potrà nominare Commissioni tecniche e merceologiche e incaricare una o più persone per l'espletamento di compiti necessari all'attività dell'Ente.

Le deliberazioni del Comitato esecutivo devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario o da chi li abbia sostituiti.

Il Consiglio di amministrazione potrà deliberare a favore dei componenti il Comitato esecutivo una indennità speciale in relazione al pregio e continuità della opera prestata ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1962

SEGNI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1963*
*Atti del Governo, registro n.* 163, *foglio n.* 13. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 dicembre 1962, n. **1913**.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo ad acquistare un appezzamento di terreno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1917;

Vista la deliberazione n. 101, del 27 aprile 1962, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo ha stabilito di acquistare un appezzamento di terreno per l'ampliamento della Centrale ortofrutticola di Lusia;

Udito il parere del Consiglio di Stato:

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

*Articolo unico*

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo è autorizzata ad acquistare dai signori Sergio ed Augusto Masiero un appezzamento di terreno di complessivi mq. 1579, sito in comune di Lusia, alle condizioni previste nella deliberazione n. 101, del 27 aprile 1962.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 15 dicembre 1962

SEGNI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1963*
*Atti del Governo, registro n.* 163, *foglio n.* 12. — VILLA

LEGGE 26 gennaio 1963, n. **41**.

**Nuove misure dell'indennità militare degli ufficiali e dei sottufficiali delle forze armate e delle analoghe indennità degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:

| | Celibi | Ammogliati |
|---|---|---|
| Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti | L. 133.000 | L. 141.000 |
| Generale di divisione e gradi corrispondenti | » 120.000 | » 128.000 |
| Generale di brigata e gradi corrispondenti | » 93.000 | » 101.000 |
| Colonnello e gradi corrispondenti | » 74.000 | » 82.000 |
| Tenente-colonnello e gradi corrispondenti | » 52.000 | » 60.000 |
| Maggiore e gradi corrispondenti | » 45.000 | » 53.000 |
| Capitano e gradi corrispondenti | » 36.000 | » 45.000 |
| Tenente e gradi corrispondenti | » 27.000 | » 37.000 |
| Sottotenenti e gradi corrispondenti a carriera limitata e delle categorie del congedo trattenuto e richiamato | » 22.000 | » 32.000 |
| Sottotenente e gradi corrispondenti | » 21.000 | » 28.000 |

Art. 2.

L'indennità militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato e l'indennità di servizio speciale dovuta ai sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:

| | Celibi | Ammogliati |
|---|---|---|
| Aiutante di battaglia e gradi corrispondenti | L. 28.000 | L. 32.000 |
| Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti | » 26.000 | » 30.000 |
| Maresciallo capo e gradi corrispondenti | » 24.000 | » 28.000 |
| Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti | » 22.000 | » 26.000 |
| Sergente maggiore, brigadiere e gradi corrispondenti | » 20.000 | » 24.000 |
| Vice brigadiere | L. 17.000 | L. 21.000 |
| Sergente e gradi corrispondenti | » 15.650 | » 20.100 |

Art. 3.

L'indennità mensile di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia. l'indennità speciale di pubblica sicurezza, dovuta ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, e l'indennità di servizio speciale dovuta ai vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabilite nelle misure mensili lorde di lire 13.900 per i celibi e lire 16.100 per gli ammogliati.

Per i militari di truppa in servizio di leva e per i vigili volontari ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le indennità di cui al comma precedente sono stabilite nelle misure mensili lorde di lire 3900 per i celibi e lire 6100 per gli ammogliati.

Art. 4.

Le indennità di cui agli articoli precedenti sono corrisposte agli ufficiali nelle misure vigenti al 31 agosto 1962 ed ai sottufficiali ed ai militari di truppa nelle misure vigenti al 31 gennaio 1962 nel caso in cui essi prestino servizio presso le amministrazioni finanziarie con il diritto all'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1162.

E' salva la facoltà di rinunziare al suddetto assegno mensile. In tal caso le indennità sono corrisposte nelle misure previste dagli articoli precedenti.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° settembre 1962.

Art. 6.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge di lire 15.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, della imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI — BOSCO — TRABUCCHI — TREMELLONI — RUMOR — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 6 febbraio 1963, n. 42.

**Disposizione in deroga all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

In deroga al disposto del terzo comma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive variazioni, le modificazioni degli statuti universitari approvate entro il 31 dicembre 1963, entrano immediatamente in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 30 gennaio 1963, n. 43.

**Norme sul trattamento economico del personale militare delle forze armate e dei Corpi di polizia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle seguenti misure mensili lorde:

| | | |
|---|---|---|
| Generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti | L. | 75.000 |
| Generali di divisione e gradi corrispondenti | » | 70.000 |
| Generali di brigata e gradi corrispondenti | » | 52.000 |
| Colonnelli e gradi corrispondenti | » | 39.000 |
| Tenenti colonnelli e gradi corrispondenti | » | 31.500 |
| Maggiori e gradi corrispondenti | » | 24.650 |
| Capitani e gradi corrispondenti | » | 23.350 |
| Tenenti e sottotenenti e gradi corrispondenti | » | 18.000 |

Art. 2.

L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo

*a*) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio ed è sospeso nei casi di sospensione dello stipendio stesso;

*b*) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, né va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio

*c*) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

*d*) è soggetto alle sole ritenute erariali.

Art. 3.

L'indennità militare speciale spettante ai sottufficiali, appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri ed al personale di grado corrispondente del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza spettante al personale dei corrispondenti gradi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato sono stabilite, con effetto dal 1° gennaio 1963, nelle seguenti misure mensili lorde:

| | | |
|---|---|---|
| Aiutante di battaglia e marescialli | L. | 9.000 |
| Brigadiere, vice brigadiere e gradi corrispondenti | » | 7.000 |
| Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti | » | 6.000 |

Art. 4.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1963, l'indennità militare speciale è estesa ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nelle misure previste, per i corrispondenti gradi, dal precedente articolo della presente legge.

Con effetto dalla stessa data, le misure dell'indennità mensile di servizio antincendi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, sono rideterminate con i criteri previsti dall'articolo 77 della legge 13 maggio 1961, n. 469, tenendo conto delle nuove misure dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza stabilite nel precedente articolo 3.

Art. 5.

Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali — a titolo di indennità militare o di indennità speciale di pubblica sicurezza o di indennità di servizio speciale, e di indennità militare speciale o di indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza o di indennità mensile di servizio antincendi — non raggiunga l'importo del trattamento mensile lordo del personale civile di corrispondente coefficiente di stipendio — a titolo di compenso mensile per lavoro straordinario, calcolato in misura di 24 ore, di assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 175, e di assegno temporaneo spettante dal 1° gennaio 1963 — la differenza viene attribuita a titolo di assegno personale riliquidabile a seguito di promozione.

Ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al comma precedente si tiene conto delle misure dell'indennità militare stabilita a decorrere dal 1° set-

tembre 1962, anche se il sottufficiale, in quanto fruisca dell'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, non abbia titolo alle predette misure della indennità militare decorrente dal 1° settembre 1962.

Art. 6.

Al personale delle categorie contemplate nei precedenti articoli 3 e 4, cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1963 con diritto a pensione, è attribuito, dalla stessa data del 1° gennaio 1963 un assegno temporaneo nelle seguenti misure mensili lorde:

Aiutante di battaglia e Marescialli L. 7.200

Brigadiere, vice Brigadiere e gradi corrispondenti » 5.600

Appuntato, Carabiniere e gradi corrispondenti » 5.000

Detto assegno non è cumulabile con l'indennità una volta tanto prevista per il primo semestre 1963 a favore dei titolari di pensioni ordinarie, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L'assegno temporaneo di cui ai precedenti commi non è computato agli effetti della determinazione della misura dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, ai sottufficiali ai quali è dovuto il trattamento economico di sfollamento.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvederà per lire 13 miliardi e 300 milioni con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo e per 2 miliardi e 500 milioni mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli nn. 117 (260 milioni), 109 (500 milioni), 140 (500 milioni), 144 (500 milioni), 156 (250 milioni), 171 (200 milioni), 232 (103 milioni), dello stato di previsione del Ministero della difesa; dei capitoli nn. 74 (25 milioni), 59 (25 milioni), 69 (34 milioni) dello stato di previsione del Ministero dell'interno. del capitolo n. 89 (72 milioni) dello stato di previsione del Ministero delle finanze; del capitolo n. 64 (31 milioni) dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — LA MALFA — TREMELLONI — ANDREOTTI — TAVIANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 6 febbraio 1963, n. 44.

**Estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione superiori alle lire 50.000 mensili lorde.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1962, gli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1564, sono sostituiti con i seguenti:

« La misura mensile lorda delle quote di aggiunta di famiglia di cui all'articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ed all'articolo 3 della legge 3 marzo 1960, n. 185, è aumentata di lire 1.000.

« L'importo della quota di aggiunta di famiglia prevista dall'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è aumentato di lire 1.000 mensili lorde per i titolari di pensioni od assegni indicati negli articoli 2 e 9 della legge predetta ».

Art. 2.

Con effetto dal 1° luglio 1962, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti minimi stabiliti dall'articolo 2, primo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Art. 3.

All'onere di lire 13.500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato, la Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Azienda autonoma delle strade e l'Azienda monopolio banane, si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle Amministrazioni medesime.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome non indicate nel precedente comma.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 6 febbraio 1963, n. 45.

**Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati nella tabella vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.

Art. 2.

L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

a) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed è sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;

b) è ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, nè va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo della tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;

d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

e) è soggetto alle sole ritenute erariali.

In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno temporaneo.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1963, ai fini della determinazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, del trattamento economico spettante al personale operaio ed impiegatizio che presta la propria opera alla Azienda delle ferrovie dello Stato in forza dell'articolo 4 del decreto medesimo, nonchè ai dipendenti delle imprese appaltatrici di mezzi ed opere per conto della stessa Azienda delle ferrovie dello Stato, vengono considerati lo stipendio o la paga base del personale di ruolo della predetta Azienda e l'assegno temporaneo dovuto in applicazione della presente legge. La paga base tabellare del contratto di lavoro della categoria da assumere agli stessi fini per il raffronto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, deve essere aumentata dei miglioramenti retributivi conseguiti a qualsiasi titolo, dopo il 1° luglio 1962, dai dipendenti dalle imprese appaltatrici, nei corrispondenti settori privati.

L'incremento di retribuzione derivante dall'applicazione del precedente comma non è soggetto ad alcun gravame contributivo di qualunque natura, nè entra a far parte della retribuzione nella determinazione dei vari istituti contrattuali.

Art. 4.

All'onere di lire 20.500.000.000 recato dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1962-1963, si provvede per lire 10.000.000.000 mediante sovvenzione straordinaria del Tesoro a carico del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso e per la differenza con il maggior gettito derivante dall'aumento delle tariffe ferroviarie.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del tesoro e al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 5

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — LA MALFA — TREMELLONI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

**Assegno temporaneo spettante dal 1° gennaio 1963 al personale civile dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.**

| Coefficienti di stipendio | Qualifiche | Misure mensi lorde dell'assegno |
|---|---|---|
| 970 | Direttore generale | 75.000 |
| 900 | Vice direttori generali | 70.000 |
| | Direttori centrali di 1ª classe | 70.000 |
| | Direttori compartimentali di 1ª classe | 70.000 |
| | Direttori centrali | 70.000 |
| | Direttori compartimentali | 70.000 |
| 670 | Ispettori capi superiori | 52.000 |
| 500 | Ispettori capi | 39.000 |
| 402 | Ispettori principali | 36.500 |
| | Segretari superiori di 1ª classe | 36.500 |
| | Segretari tecnici superiori di 1ª classe | 36.500 |
| | Revisori superiori di 1ª classe | 36.500 |
| | Capi stazione sovrintendenti | 36.500 |
| | Capi gestione sovrintendenti | 36.500 |
| | Capi deposito sovrintendenti | 36.500 |
| | Capi tecnici sovrintendenti | 36.500 |
| | Comandanti di 1ª classe | 36.500 |
| | Direttori di macchina | 36.500 |
| 357 | Capi stazione superiori | 32.500 |
| | Capi gestione superiori | 32.500 |
| | Capi deposito superiori | 32.500 |
| | Capi tecnici superiori | 32.500 |
| | Interpreti superiori | 32.500 |

| Coefficienti di stipendio | Qualifiche | Misure mensili lorde dell'assegno |
|---|---|---|
| | Comandanti . . . | 32.500 |
| | Direttore di macchina . | 32.500 |
| 342 | Ispettori di 1ª classe . . | 31.000 |
| | Segretari superiori . | 31.000 |
| | Segretari tecnici superiori . | 31.000 |
| | Revisori superiori | 31.000 |
| 311 | Capi stazione principali | 28.000 |
| | Capi gestione principali | 28.000 |
| | Capi telegrafisti principali | 28.000 |
| | Interpreti principali | 28.000 |
| | Capi personale viaggiante superiori | 29.000 |
| | Capi deposito principali | 28.000 |
| | Capi tecnici principali | 28.000 |
| 303 | Controllori viaggianti superiori | 28.000 |
| 292 | Capi stazione di 1ª classe a. p. | 27.000 |
| | Capi gestione di 1ª classe a. p. | 27.000 |
| | Interpreti di 1ª classe a. p. | 27.000 |
| | Capi personale viaggiante principali | 28.000 |
| | Capi deposito di 1ª classe a. p. | 27.000 |
| | Capi tecnici di 1ª classe a. p. | 27.000 |
| | Ufficiali navali di 1ª classe | 27.000 |
| | Ufficiali macchinisti di 1ª classe | 27.000 |
| 289 | Ispettori | 27.000 |
| 285 | Segretari capi | 26.500 |
| | Coadiutori capi | 26.500 |
| | Segretari tecnici capi | 26.500 |
| | Coadiutori tecnici capi | 26.500 |
| | Revisori capi | 26.500 |
| | Applicati capi | 23.000 |
| | Applicati tecnici capi | 23.000 |
| 284 | Controllori viaggianti principali | 27.000 |
| 260 | Capi stazione di 1ª classe | 25.500 |
| | Capi gestione di 1ª classe . | 25.500 |
| | Capi telegrafisti di 1ª classe | 25.500 |
| | Interpreti di 1ª classe | 25.500 |
| | Capi personale viaggiante di 1ª classe | 25.500 |
| | Capi deposito di 1ª classe | 25.500 |
| | Capi tecnici di 1ª classe | 25.500 |
| | Ufficiali navali | 25.500 |
| | Ufficiali macchinisti | 25.500 |
| 254 | Controllori viaggianti di 1ª classe | 25.000 |
| 250 | Capi deposito | 25.000 |
| 241 | Macchinisti di 1ª classe | 25.000 |
| 240 | Segretari principali . | 23.000 |
| | Coadiutori principali . . | 23.000 |
| | Segretari tecnici principali | 23.000 |
| | Coadiutori tecnici principali | 23.000 |
| | Revisori principali | 23.000 |
| | Applicati principali | 19.000 |
| | Applicati tecnici principali | 19.000 |
| | Applicati principali stenodattilografi | 19.000 |
| 238 | Capi personale viaggiante | 22.000 |
| 234 | Capi stazione di 3ª classe a. p. | 22.000 |
| | Capi stazione | 22.000 |
| | Capi gestione | 22.000 |
| | Capi telegrafisti | 22.000 |
| | Interpreti | 22.000 |
| | Controllori viaggianti | 22.000 |
| | Sorveglianti principali della linea | 22.500 |
| | Capi tecnici | 22.000 |
| | Primi nostromi . | 22.000 |
| | Capi motoristi . | 22.000 |
| | Capi elettricisti . | 22.000 |
| 226 | Macchinisti | 22.500 |
| 223 | Capi treno di 1ª classe | 22.000 |
| 219 | Secondi nostromi | 20.500 |
| | Motoristi di 1ª classe | 20.500 |
| | Elettricisti di 1ª classe | 20.500 |
| 213 | Segretari | 20.500 |
| | Coadiutori | 20.500 |
| | Segretari tecnici | 20.500 |
| | Coadiutori tecnici | 20.500 |
| | Applicati | 16.500 |
| | Applicati tecnici | 16.500 |
| | Applicati stenodattilografi | 16.500 |
| 210 | Capi treno | 21.000 |
| | Sorveglianti della linea | 21.000 |
| | Sottocapi tecnici a. p. | 20.500 |
| 207 | Assistenti principali di stazione | 19.000 |
| | Macchinisti T.M. | 20.000 |
| 199 | Verificatori | 20.000 |
| 197 | Aiuto macchinisti | 19.500 |
| | Operai specializzati | 20.000 |
| | Carpentieri di 1ª classe | 19.000 |
| | Motoristi | 19.000 |
| | Elettricisti | 19.000 |
| 194 | Aiutanti a. p. | 18.500 |
| | Alunni d'ordine a. p. | 18.500 |
| | Conduttori principali a. p. | 18.500 |
| 190 | Conduttori | 18.000 |
| 188 | Manovratori capi | 19.000 |
| | Deviatori capi | 19.000 |
| 185 | Assistenti di stazione | 16.500 |
| | Capi squadra manovratori | 18.000 |
| 184 | Aiutanti | 16.000 |
| | Infermieri di 1ª classe | 16.000 |
| | Assistenti viaggianti | 16.000 |
| | Aiuto macchinisti T.M | 16.000 |
| | Carpentieri | 16.000 |
| | Marinai scelti | 16.000 |
| | Fuochisti a. p. | 16.000 |
| 183 | Operai qualificati di 1ª classe | 18.000 |
| 181 | Capi squadra deviatori | 17.000 |
| 180 | Aiuto applicati | 16.000 |
| | Aiuto applicati tecnici | 16.000 |
| | Aiuto applicati stenodattilografi | 16.000 |
| | Manovratori | 17.000 |
| | Frenatori | 15.500 |
| | Marinai | 15.500 |
| 177 | Capi squadra della linea | 18.000 |
| 176 | Capi squadra manovali | 16.000 |
| 174 | Commessi a. p. | 15.000 |
| | Uscieri capi | 15.000 |
| | Infermieri | 15.000 |
| 173 | Ausiliari di stazione | 15.000 |
| | Deviatori | 16.000 |
| | Operai qualificati | 17.000 |
| 170 | Operai dell'armamento | 16.000 |
| 166 | Aiutanti operai a. p. | 15.000 |
| 164 | Cantonieri | 14.000 |
| | Guardiani a. p. | 14.000 |
| | Manovali | 13.000 |
| 163 | Uscieri | 12.500 |
| | Carbonai | 12.500 |
| 159 | Inservienti | 11.000 |

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 46.

**Modifica alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In caso di indizione delle elezioni politiche per una data compresa tra il 1° ed il 30 aprile, i termini previsti dal primo e dall'ultimo comma dell'articolo 24 e dal primo comma dell'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono anticipati, ad ogni effetto, per l'anno in cui tale indizione si verifica, di un numero di giorni pari a quelli che intercorrono fra la data della votazione e il 1° maggio.

Art. 2.

Nel caso di cui all'articolo 1, coloro che non avranno compiuto il 21° anno di età entro il giorno della votazione, non possono essere ammessi al voto nè essere considerati elettori ad ogni altro effetto fino al compimento di tale età.

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di convocazione dei comizi elettorali, la Commissione elettorale comunale compila un elenco in duplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nell'elenco primo di cui all'articolo 13 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, non avranno compiuto nel giorno fissato per le elezioni, il 21° anno di età.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale mandamentale che depenna dalla copia delle liste sezionali, destinata alla votazione indetta ai sensi dell'articolo 1, i nominativi compresi nell'elenco, nonchè i nominativi dei cittadini iscritti nelle liste ai sensi dell'articolo 23, d'ufficio o a domanda, dalla Commissione medesima, i quali non avranno compiuto nel giorno fissato per le elezioni il 21° anno di età.

Ai cittadini che siano stati depennati a norma del precedente comma, ne è fatta notificazione con le modalità indicate dall'articolo 16 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. Contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale relative al depennamento dei cittadini che non abbiano compiuto il ventunesimo anno, è dato ricorso alla Corte d'appello a norma dell'articolo 33 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, il *Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1962.

**Nomina di un componente della Commissione per la pubblicazione dei carteggi del conte di Cavour.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 26 gennaio 1913, con il quale fu costituita la Commissione reale per la pubblicazione dei carteggi del conte di Cavour;

Veduti il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 23 gennaio 1947 e il decreto presidenziale 20 febbraio 1948, con i quali fu provveduto alla ricostituzione della predetta Commissione;

Veduto il voto unanime formulato dalla Commissione nella riunione del 6 luglio 1962;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il prof. Carlo Pischedda, libero docente di Storia del risorgimento, è nominato membro della Commissione per la pubblicazione dei carteggi del conte di Cavour.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1962

SEGNI

TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1963*
*Registro n. 3 Interno, foglio n. 10.* — DE STEFANO

**(696)**

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1962.

**Composizione del Consiglio provvisorio dell'Unione italiana di tiro a segno e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul Tiro a segno nazionale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286, relativo al passaggio del Tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministro per la guerra ed alla nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno e delle Sezioni di tiro a segno nazionale;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1947 (*Gazzetta Ufficiale* 1947, n. 154) concernente la costituzione di un Consiglio provvisorio per l'amministrazione della Unione italiana di tiro a segno e delle Sezioni di tiro a segno nazionale;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1957 (*Gazzetta Ufficiale* 1957, n. 275) concernente la composizione del Consiglio provvisorio dell'Unione italiana di tiro a segno e delle Sezioni di tiro a segno nazionale;

Considerata l'opportunità di aumentare nel Consiglio provvisorio predetto il numero dei consiglieri eletti dalle Sezioni di tiro a segno nazionale e di chiamare a far parte del Consiglio stesso un rappresentante del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 25 del Codice civile;

Decreta:

Art. 1

Il Consiglio provvisorio dell'Unione italiana di tiro a segno e delle Sezioni di tiro a segno nazionale è composto di otto consiglieri, in rappresentanza:

a) uno del Ministero della difesa;
b) uno del Ministero dell'interno;
c) uno del Ministero delle finanze;
d) cinque delle Sezioni di tiro a segno nazionale eletti fra i soci delle Sezioni stesse.

Il presidente è eletto fra i consiglieri.

Art. 2.

Le elezioni dei consiglieri rappresentanti delle Sezioni di tiro a segno nazionale avranno luogo secondo norme compilate dal Consiglio provvisorio attualmente in carica, d'intesa con il Comitato olimpico nazionale, e approvate dal Ministro per la difesa.

La nomina dei consiglieri eletti sarà sanzionata dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1962

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1963*
*Registro n. 7 Difesa-Esercito, foglio n. 257.* — ROSSI

(793)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1963.

**Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa n. 25, relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di vita dell'assicurato stesso alla scadenza del contratto.

Roma, addì 1° febbraio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(697)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1963:

Fiore Melacrinis Napoleone, notaio residente nel comune di Soveria Mannelli, distretto notarile di Nicastro, è trasferito nel comune di Nicastro;

Orbitello Guido, notaio residente nel comune di Trani, è trasferito nel comune di Bitonto, distretto notarile di Bari;

Giuliani Pierluigi, notaio residente nel comune di Picerno, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Trivigno, stesso distretto;

De Marchi Paolo, notaio residente nel comune di Chiavenna, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Vespolate, distretto notarile di Novara;

Grasso Gaetano, notaio residente nel comune di Scilla, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Fiumefreddo di Sicilia, distretto notarile di Catania;

Stelzer Mario, notaio residente nel comune di Pontremoli, distretto notarile di Massa, è trasferito nel comune di Fondo, distretto notarile di Trento;

Stasi Porzia, notaio residente nel comune di Calascibetta, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani;

Marano Mario, notaio residente nel comune di Piedimonte Etneo, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Aci Sant'Antonio, stesso distretto;

Barbaccia Santa, notaio residente nel comune di Rometta, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Santa Lucia del Mela, stesso distretto;

Angelini Carlo Alberto, notaio residente nel comune di Palena, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Petritoli, distretto notarile di Ascoli Piceno;

Gallo Bruno, notaio residente nel comune di Vallata, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Chiusa di Pesio, distretto notarile di Cuneo;

Temesio Nicolò, notaio residente nel comune di Ponte Canavese, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Pieve di Teco, distretto notarile di Imperia;

Brusadin Giovanni Carlo, notaio residente nel comune di Calabritto, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Santa Giustina, distretto notarile di Belluno;

Bottino Federico, notaio residente nel comune di Cavour, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Barbania, stesso distretto;

Gallizia Angelo, notaio residente nel comune di Mineo, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Invorio, distretto notarile di Verbania.

(831)

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Foggia

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1962, numero 33323/8871, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alineazione, alla Società anonima per azioni « C.A. M.L.A. » Caproni Meccanica Leggera, con sede in Milano, della zona demaniale facente parte del tratturello « Foggia-Ascoli-Lavello », in Foggia, estesa complessivamente mq. 3100 riportata in catasto alla particella n. 24 (a frazionare) del foglio di mappa n. 93 del comune di Foggia e nella planimetria tratturale con il n. 24/b.

(541)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato arginale del fiume Oglio, in comune di Pessima Cremonese.**

Con decreto 24 gennaio 1963, n. 64/1 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato di terreno arginale del fiume Oglio, segnato nel catasto del comune di Passima Cremonese, sezione di Villarocca con il mappale 297-*b*, della superficie di mq. 710, ed indicato nella planimetria rilasciata il 31 marzo 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale Sezione autonoma di Cremona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(639)

**Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni dell'ex alveo del canale Brentella, in comune di San Giorgio in Bosco (Padova).**

Con decreto 23 gennaio 1963, n. 39/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni dell'ex alveo canale Brentella, segnati nel catasto del comune di San Giorgio in Bosco (Padova), al foglio XVIII, mappali 237, 238, 239 e 240, della superficie di mq. 1770 ed indicati nella planimetria rilasciata il 23 marzo 1962, in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Padova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(612)

**Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di appezzamenti di terreni siti lungo la roggia Guardalobbia, in comune di Corno Giovine (Milano).**

Con decreto 4 luglio 1962, n. 478, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni siti lungo la roggia Guardalobbia, segnati nel catasto del comune di Corno Giovine (Milano), al foglio n. 1, mappali 186 1/2 (Ha. 0.00.45), 186 1/3 (Ha. 0.00.70) e 697 1/2 (Ha. 0.03.20), di complessivi Ha. 0.04.35 ed indicati nella planimetria rilasciata il 5 aprile 1961, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Milano, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(610)

**Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale segnato nel catasto dei comuni di San Benedetto e di Bagnolo San Vito (Mantova).**

Con decreto 18 gennaio 1963, n. 24/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale segnato nel catasto del comune di San Benedetto Po, al foglio n. 76, mappale 21 (Ha 5.13.00), al foglio 78, mappale 22 (Ha 7.03.00), e nel catasto del comune di Bagnolo San Vito, al foglio n. 58, mappale 5 (Ha 12.81.40), di complessivi Ha 24.97.40 ed indicato nella planimetria rilasciata il 23 agosto 1961, in scala 1:2000 ,dall'Ufficio tecnico erariale di Mantova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(611)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

**Corso dei cambi del 12 febbraio 1963 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 621,05 | 621,10 | 621,13 | 621,15 | 621,15 | 621,15 | 621,15 | 621 — | 621,15 | 621,15 |
| $ Can. | 576,33 | 576,25 | 575,50 | 576,30 | 575,75 | 576,27 | 576,37 | 575,80 | 576,20 | 576,40 |
| Fr. Sv. | 143,62 | 143,66 | 143,67 | 143,665 | 143,65 | 143,64 | 143,6625 | 143,55 | 143,64 | 143,65 |
| Kr. D. | 89,92 | 89,95 | 89,92 | 89,915 | 89,90 | 89,94 | 89,90 | 89,90 | 89,95 | 89,95 |
| Kr. N. | 86,93 | 86,95 | 86,95 | 86,94 | 86,98 | 86,94 | 86,92 | 86,90 | 86,94 | 86,95 |
| Kr. Sv. | 119,73 | 119,85 | 119,83 | 119,83 | 119,75 | 119,78 | 119,845 | 119,75 | 119,80 | 119,80 |
| Fol. | 172,62 | 172,57 | 172,55 | 172,5650 | 172,50 | 172,65 | 172,56 | 172,50 | 172,64 | 172,65 |
| Fr. B. | 12,47 | 12,4750 | 12,4755 | 12,4775 | 12,47 | 12,48 | 12,4775 | 12,45 | 12,47 | 12,48 |
| Franco francese | 126,73 | 126,75 | 126,745 | 126,7675 | 126,78 | 126,76 | 126,7625 | 126,75 | 126,77 | 126,75 |
| Lst | 1741,45 | 1741,10 | 1741,32 | 1741,15 | 1741,10 | 1741,67 | 1741,15 | 1741,50 | 1741,75 | 1741,25 |
| Dm. occ. | 155,16 | 155,17 | 155,18 | 155,17 | 155,12 | 155,19 | 155,175 | 155,15 | 155,20 | 155,17 |
| Scell. Austr. | 24,04 | 24,04 | 24,03 | 24,0470 | 24 — | 24,04 | 24,045 | 24,05 | 24,04 | 24,045 |
| Escudo Port. | 21,72 | 21,72 | 21,73 | 21,73 | 21,70 | 21,79 | 21,71 | 21,70 | 21,73 | 21,71 |

**Media dei titoli del 12 febbraio 1963**

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 117,575 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 93,425 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 89,125 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 100,85 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 99,975 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 100,025 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 99,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964) | 100,825 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) | 102,275 |
| Id 5 % ( » 1° aprile 1966) | 103,525 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 103,375 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 103,50 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 104,625 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 104,875 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 102,525 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 12 febbraio 1963**

| Valuta | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 621,15 |
| 1 Dollaro canadese | 576,335 |
| 1 Franco svizzero | 143,664 |
| 1 Corona danese | 89,907 |
| 1 Corona norvegese | 86,93 |
| 1 Corona svedese | 119,837 |
| 1 Fiorino olandese | 172,562 |
| 1 Franco belga | 12,477 |
| 1 Franco francese | 126,765 |
| 1 Lira sterlina | 1741,15 |
| 1 Marco germanico | 155,172 |
| 1 Scellino austriaco | 24,046 |
| 1 Escudo Port. | 21,72 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

**Concorso nazionale per l'ideazione e l'esecuzione dell'opera artistica per la decorazione dell'edificio sito in Firenze, via Magliabechi, destinato al completamento della Biblioteca nazionale centrale di Firenze.**

IL PROVVEDITORE

(*Omissis*).

Ritenuto che in detto edificio devono essere eseguite opere artistiche di cui alla legge 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237, per le quali è stata stanziata la somma di lire 3.600.000 nei sopra citati decreti presidenziali.

Ritenuto che, stante l'importo sopradetto, è necessario bandire tra artisti italiani un concorso nazionale per la ideazione ed esecuzione delle opere stesse.

Visto il bando di appalto concorso predisposto all'uopo dall'Ufficio del genio civile di Firenze, per la spesa presunta di L. 3.600.000.

A termini della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguire nell'edificio della Biblioteca nazionale di Firenze per la spesa di L. 3.600.000 cui sarà fatto fronte coi fondi all'uopo impegnati coi decreti presidenziali n. 4778 del 7 agosto 1961 e n. 24485 del 17 agosto 1961 precisati nelle premesse.

Art. 2.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Firenze, addì 28 maggio 1962

p. *Il Provveditore* (dott. ing. Federico Biraghi)
V. DE SANCTIS

*Registrato alla Corte dei conti, Delegazione Regionale di Firenze, addì 30 giugno 1962.*
*Registro n. 4 Lavori pubblici, Foglio n. 226.*

---

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana bandisce un concorso pubblico fra artisti di cittadinanza italiana per la ideazione e l'esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata per l'abbellimento dell'edificio posto in Firenze, via Magliabechi, destinato all'ampliamento della Biblioteca nazionale centrale.

*Descrizione dell'opera ed ubicazione.* — L'opera d'arte dovrà essere costituita da un mosaico in tesserine di marmo colorato con inclusione di piccole quantità di mosaico vetroso. Il pannello, della superficie di circa mq. 28, dovrà occupare interamente, per l'altezza di m. 7, la parete di fronte all'ingresso dal vecchio edificio e adiacente alla vetrata dell'atrio prospiciente sul cortile. La composizione è a criterio dell'artista che dovrà comunque ispirarsi alle finalità per cui l'edificio è stato costruito.

Il bozzetto del pannello dovrà essere eseguito nel rapporto 1 : 10.

E' richiesto, inoltre, un particolare al vero delle dimensioni di circa m. 0,40 x 0,70.

Ogni artista che intenda concorrere dovrà presentare gli elaborati ed i documenti seguenti

*a*) un bozzetto dell'opera nella scala indicata;

*b*) un particolare al vero da cui risulti la tecnica che intende seguire;

*c*) un campione del materiale o dei materiali che propone di impiegare;

*d*) una esauriente relazione illustrativa dell'opera, in triplice copia, con particolare riferimento agli intendimenti artisti che l'hanno ispirata, agli elementi tecnici che la caratterizzeranno ed alle modalità previste nel collocamento in sito;

*e*) una dichiarazione su carta bollata da L. 300 con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul posto e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e particolari che possono influire sulla esecuzione dell'opera;

*f*) certificato di cittadinanza italiana redatto in competente bollo.

Gli elaborati, ed i documenti prescritti dovranno pervenire al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana, con sede in Firenze a via dei Servi, a cura e spese ed a rischio del concorrente entro sessanta giorni naturali e consecutivi a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La relazione di cui alla precedente lettera *d*) sarà rimessa in plico chiuso in cui sarà inclusa anche la busta sigillata di cui all'art. 3 successivo, mentre i bozzetti ed ogni altro elaborato artistico dovranno pervenire, a parte ed entro lo stesso termine, accuratamente protetti ed imballati.

Non saranno presi in considerazione atti od elaborati che pervenissero oltre la scadenza; questi saranno trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

L'Amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati entro tale termine.

Art. 2.

Gli elaborati artistici presentati al concorso porteranno la intestazione « *Concorso per opere d'arte per l'edificio della Biblioteca centrale di Firenze* » e saranno contrasegnati da un motto che verrà ripetuto sull'involucro del plico e sulla busta opaca e sigillata unita alla relazione di accompagnamento.

In tale busta, oltre ai documenti di cui all'art. 2 lett. *e*) ed *f*), sarà ripetuto in apposito biglietto il motto di contrassegno e saranno indicati il cognome, nome e indirizzo del concorrente.

Qualora concorrano collegialmente più artisti la busta sigillata dovrà contenere per tutti i concorrenti la documentazione suindicata, nonchè un atto legale con la designazione dell'artista capo gruppo per gli eventuali rapporti con l'Amministrazione.

Gli artisti che desiderino prendere parte al concorso dovranno rivolgersi all'Ufficio del genio civile di Firenze, per ottenere copia dei grafici riguardanti l'ubicazione dell'opera di arte a cui intendono concorrere.

A richiesta, detto Ufficio invierà tali documenti a mezzo raccomandata, con tassa a carico del destinatario, ma non risponderà di eventuali disguidi o ritardi.

Art. 3.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da apposita Commissione che sarà formata secondo le disposizioni della legge 23 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 4.

La Commissione emetterà validamente le proprie decisioni con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri più uno ed a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

La Commissione giudicherà inappellabilmente; per l'opera messa a concorso verrà dichiarato vincitore l'artista il cui elaborato nella graduatoria di merito risulterà al primo posto. La Commissione aprirà soltanto la busta afferente all'elaborato dichiarato vincitore.

La Commissione stessa potrà suggerire eventuali direttive per la esecuzione dell'opera.

Gli artisti presentatori del bozzetto vincitore dovranno ritenersi compensati con l'affidamento dell'esecuzione della opera.

Ad opera ultimata e collaudata, verrà loro corrisposto il compenso a corpo di L. 3.600.000 (diconsi lire tremilioniseicentomila).

In tale compenso è incluso ogni onere per la completa esecuzione del lavoro, ivi compreso ponteggi, preparazione dei cartoni di stesura, preparazione del sottofondo, opere di fissaggio e gli altri eventuali lavori necessari per il ripristino di pavimenti e pareti interessati dall'opera d'arte.

Su detta somma, a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, verrà trattenuta l'aliquota del 2% che sarà versata a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo agli artisti non dichiarati vincitori.

Nel caso che, a insindacabile giudizio della Commissione, nessuno degli elaborati presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione l'Amministrazione avrà facoltà di provvedere di versamente, a sua discrezione.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Per disciplinare i rapporti tra l'Amministrazione e l'artista vincitore, incaricato della esecuzione dell'opera e del suo collocamento in sito, verrà stipulata apposita convenzione.

Il compenso forfetario di cui all'art. 4 deve intendersi comprensivo di ogni corrispettivo, niuno escluso ed eccettuato, per qualsiasi onere e spesa che si attenga alla realizzazione ed al collocamento in sito dell'opera, nonchè alla gestione della opera stessa sino al collaudo.

Art. 6.

Il tempo utile per dare ultimata l'opera aggiudicata è stabilito in mesi 3 (tre) dalla data del verbale di consegna.

In casi di ritardo sarà applicata una penale di L. 3.000 (tremila) per ogni giorno impiegato in più.

La liquidazione del compenso di cui al precedente art. 4 avverrà, su presentazione di fattura, per i 9/10 del compenso stesso entro due mesi dalla data di ultimazione accertata con apposito certificato, mentre il saldo verrà liquidato dopo l'approvazione del collaudo.

Art. 7.

A concorso espletato i concorrenti che non risulteranno vincitori dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro degli elaborati entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso e l'Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità ed obblighi per la conservazione e la integrità degli elaborati non ritirati.

Gli elaborati prescelti resteranno di proprietà dell'Amministrazione.

Resteranno a carico del vincitore tutte le spese relative alla stipulazione della convenzione, bollo, registro ed I.G.E. senza diritto a rivalsa.

Art. 8.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

(768)

---

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA

### Concorso per l'ideazione e l'esecuzione di opere d'arte destinate alla decorazione della nuova sede dell'Ufficio del genio civile di Milano.

IL PROVVEDITORE

Visto il regio decreto 18 maggio 1931, n. 544;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16 e successive modificazioni;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1961, n. 758, registrato alla Corte dei conti, il 10 aprile 1961, registro n. 18, foglio n. 247 con il quale è stata approvata nell'importo di lire 450.000.000 la perizia generale di variante per la costruzione del palazzo da adibirsi a sede dell'Ufficio del genio civile di Milano e sono stati altresì approvati i primi tre stralci dell'opera stessa;

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1961, n. 1902 e 14 dicembre 1961, n. 4744, con i quali questo Provveditorato è stato delegato ad approvare gli stralci successivi (IV, V, e VI) nonchè gli atti conseguenti agli appalti;

Considerato che nel suddetto edificio devono essere eseguite alcune opere d'arte ai sensi delle su citate leggi numero 717 e 237;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 15872, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 9, foglio n. 109, con il quale è stata approvata la perizia di 5° stralcio dei lavori suindicati dell'importo di L. 72.000.000 di cui L. 9.000.000 per opere artistiche;

Considerato che l'importo delle opere da eseguire supera la somma di L. 2.000.000 per cui è necessario bandire fra artisti italiani un concorso per l'ideazione ed esecuzione delle opere stesse;

Visto il relativo bando di concorso;

A termini della legge e del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione di opere artistiche da realizzarsi nella nuova sede dell'Ufficio del genio civile di Milano.

Art. 2.

Il presente decreto con allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Milano, addì 27 dicembre 1962

*Il Provveditore*: ing. G. MERLA

*Registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Milano, addì 4 gennaio 1963*
*Registro n. 21 Lavori pubblici*

---

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione delle opere d'arte appresso indicate destinate alla decorazione della nuova sede dello Ufficio del genio civile di Milano.

Descrizione delle opere:

*Opera 1ª*: Decorazione di due pareti della sala riunione (pareti opposte della superficie ognuna di m. 5.00 x m. 2.00) da realizzare attraverso un'opera artistica eseguita con qualsiasi tecnica e di soggetto libero.

Ogni pannello dovrà essere fissato alla parete previa disposizione di intelaiatura in legno e dovrà essere trattato con adeguate vernici protettive e trasparenti da campionare.

La forma e le dimensioni delle pareti risultano dal disegno, copia del quale può essere richiesta all'Ufficio del genio civile di Milano, corso Monforte, 32.

Di ogni pannello dovrà essere eseguito un bozzetto nel rapporto 1 10.

*Opera 2ª*: Illuminazione del portico da eseguirsi con completa libertà di tecnica e di disegno purchè sia assicurata una intensità luminosa media non inferiore a 120 lux/mq.

La decorazione dovrà presentare continuità di composizione ottenuta anche con elementi geometrici ripetuti.

L'opera d'arte dovrà essere fissata al soffitto previa disposizione di un solido ancoraggio e dovrà essere completa di lumi in essa incorporati.

I lumi dovranno essere campionati.

Le dimensioni e la forma del portico risultano dal disegno, copia del quale può essere richiesta all'Ufficio del genio civile di Milano, corso Monforte, 32 Milano.

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto: 1 10.

*Opera 3ª*: Scultura di forma e tema liberi delle dimensioni approssimative di m. 2.00 x 2.00 di base e m. 1,50 di altezza in qualsiasi materiale, completa di basamento.

Sarà però in facoltà dell'artista di presentare un bozzetto di altre dimensioni che si intoni con le dimensioni dell'atrio.

La scultura sarà sistemata nell'atrio dell'ingresso nella posizione indicata nel disegno, copia del quale può essere richiesto all'Ufficio del genio civile di Milano, corso Monforte, n. 32.

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto 1 : 5.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere e per ciascuna di esse dovrà presentare un bozzetto delle dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale: Concorso per la ideazione delle opere d'arte destinate alla decorazione della nuova sede dell'Ufficio del genio civile di Milano e la indicazione (secondo la elencazione di cui all'art. 1) del numero d'ordine dell'opera cui il bozzetto si riferisce.

Ogni elaborato dovrà esse firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata redatta in carta da bollo da L. 300 la quale dovrà contenere l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandola pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno, di cui al successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per l'esecuzione, indicato all'art. 6 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia, Milano, piazza Duomo, 12 entro e non oltre le ore 21 del 120° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717 modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto di ogni graduatoria sarà dichiarato vincitore della rispettiva opera.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati dell'esame — comparativo degli elementi tecnici estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera. Le deliberazioni della Commissione saranno valide purchè siano presenti almeno i 2/3 dei componenti.

Ai vincitori verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 8, il compenso a fianco di ciascuna opera appresso indicato:

*Opera* 1ª L. 2.500.000 (lire duemilioni cinquecentomila);
*Opera* 2ª L. 2.500.000 (lire duemilioni cinquecentomila);
*Opera* 3ª L. 4.000.000 (lire quattromilioni).

Detti compensi sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno nonchè della ritenuta del 2 % a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori di bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati, per una o più opere, sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere a questa come meglio crederà.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 2 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico dell'esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera di impegno di cui, previa specificazione dell'opera cui l'artista intende concorrere, potrà essere richiesta copia all'Ufficio del genio civile di Milano, corso Monforte, 32, direttamente o a mezzo d'incaricato.

A richiesta detto Ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso Ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copie dei disegni (piante, prospetti e sezioni) relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(767)

---

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di San Severo (Foggia)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di San Severo (Foggia);

Visto il decreto ministeriale in data 23 gennaio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di San Severo (Foggia), nell'ordine appresso indicato:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Zaffarano dott. Michele | punti | 87,82 | su 132 |
| 2. Pelosi dott. Luigi | » | 81,08 | » |
| 3. Balducci Ottavio | » | 81 — | » |
| 4. Schinco dott. Emilio | » | 80,64 | » |
| 5. Sardella dott. Pasquale | » | 79,73 | » |
| 6. Milella dott. Michele | » | 79,22 | » |
| 7. Cassone Alberto | » | 78,89 | » |
| 8. Assenza dott. Salvatore | » | 78,02 | » |
| 9. Tarabini dott. Ludovico | » | 77,95 | » |
| 10. Panebianco dott. Gaetano | » | 77,50 | » |
| 11. Di Pietro dott. Alfio | » | 77,27 | » |
| 12. Fanelli dott. Filippo | » | 77,11 | » |
| 13. Bello dott. Pietro | » | 77,09 | » |
| 14. Di Filippo dott. Costanzo | » | 77,03 | » |
| 15. Varone dott. Domenico | » | 76,96 | » |
| 16. Castellaneta dott. Francesco | » | 76,72 | » |
| 17. Caimmi dott. Luigi | » | 76,10 | » |
| 18. Castiglioni Michele | » | 75,18 | » |
| 19. Rabacchino dott. Ferdinando | » | 74,61 | » |
| 20. Baventore dott. Francesco | » | 74,55 | » |
| 21. Guerrieri dott. Domenico | » | 74,37 | » |
| 22. Zambetti dott. Guido | » | 74,19 | » |
| 23. Bertinetti dott. Mario | » | 73,97 | » |
| 24. Monaco dott. Settimio | » | 73,96 | » |
| 25. Serra Vittorio | » | 73,82 | » |
| 26. Lombardi dott. Antonio | » | 73,81 | » |
| 27. Colonna Giovanni | » | 73,50 | » |
| 28. Cappiello dott. Attilio | » | 73,42 | » |
| 29. Genovese dott. Stanislao | » | 73,21 | » |
| 30. Cacciatore dott. Vincenzo | » | 72,65 | » |
| 31. Cerruti dott. Carlo | » | 72,46 | » |
| 32. Ganci dott. Rosario | » | 72,30 | » |
| 33. Curcio dott. Antonio | » | 72,27 | » |
| 34. Tovagliari dott. Celso | » | 72 — | » |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 35. Pieschi dott. Antonio | punti | 71,95 | su 132 |
| 36. Cassano dott. Pasquale | » | 71,80 | » |
| 37. Righi dott. Giovanni | » | 71,20 | » |
| 38. Zaccaria dott. Mario | » | 70,38 | » |
| 39. Valentini Giovanni | » | 69,68 | » |
| 40. Ferrigni dott. Giovanni | » | 69,50 | » |
| 41. Alagna dott. Gaetano | » | 68,75 | » |
| 42. Pacileo dott. Vincenzo | » | 68,51 | » |
| 43. Palatiello dott. Vincenzo | » | 67,69 | » |
| 44. Cagnazzo Raffaele | » | 67,33 | » |
| 45. Specchio dott. Franco | » | 67,22 | » |
| 46. Schlitzer dott. Pasquale | » | 66,96 | » |
| 47. Cucchieri dott. Walter | » | 66,93 | » |
| 48. Simeone dott. Mariangelo | » | 66,86 | » |
| 49. Fuscà dott. Cesare | » | 66,78 | » |
| 50. Lo Sasso Copeti dott. Luigi | » | 66,69 | » |
| 51. Tollis dott. Aldo | » | 66,40 | » |
| 52. Belvedere dott. Giuseppe | » | 66,36 | » |
| 53. Di Vita dott. Luigi | » | 65,53 | » |
| 54. Montefusco dott. Gerardo | » | 65 — | » |
| 55. Cusumano dott. Lorenzo | » | 64,60 | » |
| 56. D'Alessandria dott. Giuseppe | » | 64,55 | » |
| 57. Caggiani Filippo | » | 64,51 | » |
| 58. Medicamento dott. Umberto | » | 64,35 | » |
| 59. Rebonato Rinaldo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 | » | 64 — | » |
| 60. Mancini dott. Rocco | » | 64 — | » |
| 61. Lapone Giovanni | » | 63,99 | » |
| 62. Priore Alberto | » | 63,60 | » |
| 63. Verga dott. Vincenzo | » | 63,16 | » |
| 64. Mastrangelo Domenico | » | 62,80 | » |
| 65. Magli dott. Francesco | » | 62 — | » |
| 66. Finarelli dott. Arnaldo | » | 61,42 | » |
| 67. Vannocchi Gregorio | » | 61,26 | » |
| 68. Franzoni Ferrante | » | 61 — | » |
| 69. Russo Luigi | » | 60,83 | » |
| 70. Gaspóni Vittorio | » | 60,60 | » |
| 71. Napolitano Alfonso | » | 59,66 | » |
| 72. Pastore dott. Ettore | » | 59,50 | » |
| 73. Bertino dott. Giuseppe | » | 59,31 | » |
| 74. Nervo Carlo | » | 59 — | » |
| 75. Filograsso dott. Spiridione | » | 58,87 | » |
| 76. Galelli Arturo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 | » | 58,50 | » |
| 77. Di Stefano Ruggiero | » | 58,50 | » |
| 78. Trapani Leopoldo | » | 56,56 | » |
| 79. Casazza Egidio | » | 55,25 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(788)

---

**Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Benevento**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Benevento;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Benevento, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Menduni dott. Attilio | punti | 88,36 | su 132 |
| 2. Rianò dott. Enrico | » | 84,18 | » |
| 3. Pianigiani dott. Quintilio | » | 83,76 | » |
| 4. Succi Cimentini dott. Flobert | » | 83,08 | » |
| 5. Macaluso dott. Bartolomeo | » | 82,83 | » |
| 6. Di Palma dott. Leucio | » | 82,45 | » |
| 7. Gaetti dott. Giuseppe | punti | 81,75 | su 132 |
| 8. Merolli dott. Rocco | » | 81,62 | » |
| 9. Campanelli dott. Giovanni | » | 79,66 | » |
| 10. Zaffarano dott. Michele | » | 78,82 | » |
| 11. Tossi dott. Carlo | » | 78,69 | » |
| 12. Balducci Ottavio | » | 78,50 | » |
| 13. Giambitto dott. Giuseppe | » | 78,27 | » |
| 14. De Virgiliis dott. Vito | » | 77,81 | » |
| 15. Di Pilla dott. Giovannangelo | » | 77,05 | » |
| 16. De Gaetano dott. Angelo | » | 76,13 | » |
| 17. Bonasia dott. Michele | » | 75,54 | » |
| 18. Di Santo dott. Angelo | » | 72,50 | » |
| 19. Napolino dott. Francesco | » | 71,86 | » |
| 20. Nobile Cosimo | » | 71 — | » |
| 21. Aiello dott. Salvatore | » | 70,79 | » |
| 22. Albi Marini dott. Muzio | » | 64,72 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1963

p. *Ministro*: BISORI

(760)

---

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad una cattedra di storia della musica e bibliotecario nel Conservatorio di musica di Palermo, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 2 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 10 gennaio 1963, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e i risultati del concorso ad una cattedra di storia della musica e bibliotecario nel Conservatorio di musica di Palermo, indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 26 ottobre 1960, supplemento ordinario.

(712)

**Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad una cattedra di organo e composizione organistica nel Conservatorio di musica di Palermo, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 2 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 10 gennaio 1963, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e i risultati del concorso ad una cattedra di organo e composizione organistica nel Conservatorio di musica di Palermo, indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 26 ottobre 1960.

(713)

**Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad una cattedra di arte scenica nel Conservatorio di musica di Roma, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 2 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 10 gennaio 1963, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e i risultati del concorso ad una cattedra di arte scenica nel Conservatorio di musica di Roma, indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 26 ottobre 1960, supplemento ordinario.

(714)

**Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad una cattedra di tecniche della incisione nell'Accademia di belle arti di Torino, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 2 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 10 gennaio 1963, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e i risultati del concorso per titoli ad una cattedra di tecniche della incisione nell'Accademia di belle arti di Torino, indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 26 ottobre 1960, supplemeno ordinario.

(708)

**Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad una cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Torino, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 2 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 10 gennaio 1963, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e i risultati del concorso ad una cattedra di scenografia nella Accademia di belle arti di Torino, indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263, supplemento ordinario, del 26 ottobre 1960.

(709)

**Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad una cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Milano, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 2 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 10 gennaio 1963, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e i risultati del concorso per titoli ad una cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Milano, bandito con decreto ministeriale 1° marzo 1958 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 28 marzo 1958.

(710)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 515 Med. in data 12 marzo 1961, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 50 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1961, è costituita come appresso:

*Presidente*:

Maltese dott. Luigi, vice prefetto.

*Componenti*:

Labombarda dott. Vincenzo, medico provinciale capo;

Marchisio dott. Vincenzo, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Santa Croce di Cuneo;

Manfrone dott. Alessandro, specialista in ostetricia e ginecologia;

Tosello Caterina, ostetrica condotta.

*Segretario*:

Pasi dott. Sergio, direttore di sezione presso la Prefettura di Cuneo.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Cuneo, addì 5 febbraio 1963

*Il medico provinciale* LOMBARDI

(791)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.